



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE**  
**SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_  
c.p.c.

, assunta in decisione ai sensi dell'art. 190

**CON OGGETTO**

appello avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_  
depositata il 06.11.2017,

del Giudice di Pace di Mercato San Severino

**tra**

**S.p.A.**, in persona del procuratore *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dall'Avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata in

**-PARTE APPELLANTE-**

**contro**

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'  
domiciliato in \_\_\_\_\_ ;

ed elettivamente

**-PARTE APPELLATA-**

**nonché contro**

**S.p.A.**

**-PARTE APPELLATA NON COSTITUITA-**

**CONCLUSIONI:** come da atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in appello notificato in data 30.05.2018, la società  
ha impugnato la sentenza n. \_\_\_\_\_ del Giudice di Pace, chiedendone la riforma.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2019, \_\_\_\_\_ si è  
costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed  
in diritta.

La società \_\_\_\_\_ non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello. Pertanto, va dichiarata la contumacia.

Tanto premesso in punto di fatto, l'appello è inammissibile.

Infatti, risulta che in data 23.12.2017, la cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace ha comunicato alle parti (tra cui anche all' \_\_\_\_\_ quale difensore della parte appellante) la copia della sentenza n.  $\times \times \times \times$  (v. atti del fascicolo di primo grado).

L'appellante ha notificato l'atto di appello solo in data 30.05.2018.

Risulta decorso il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., termine decorrente dal momento in cui si è acquisita conoscenza effettiva della sentenza di primo grado.

Sul punto, va ricordato che con l'estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in via formale, in quanto trova origine in due convergenti attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.). Invero, tale attività costituisce una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario (Corte di Cassazione, n. 24418 del 2008; conf. Corte di Cassazione, n. 9421 del 2012).

Ne consegue che, in tali casi, avendo la parte avuto conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non può applicarsi il termine semestrale per proporre appello di cui all'art. 327 c.p.c. ma deve applicarsi il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

Pertanto, il termine per proporre appello decorreva dal giorno in cui il difensore aveva acquisito rituale conoscenza della sentenza impugnata ovvero dal giorno della comunicazione della sentenza (23.12.2017) e tale termine deve ritenersi spirato decorsi i successivi trenta giorni.

L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €.1.100,00 ed €. 5.200,00), applicando i minimi in ragione della semplice risoluzione della controversia.

Nulla sulle spese di lite nei confronti della società \_\_\_\_\_, in quanto – non essendosi costituita in giudizio – non ha sopportato alcuna spesa per la quale è ammesso l'esborso.

Infine, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di

cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Nocera Inferiore,  Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- b) condanna \_\_\_\_\_ a corrispondere a \_\_\_\_\_ la somma di €. 1.278,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
- c) nulla sulle spese di lite nei confronti della società \_\_\_\_\_ S.p.A.;
- d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in data 28.02.2024

Il Giudice